

Sono ricevibili solo ed esclusivamente i modelli scaricati in originale, recanti il codice a barre univoco e riportanti gli estremi del documento di riconoscimento di cui si allega fotocopia alla dichiarazione.

I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di raccolta delle uve (quadro C) devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti dai quali sono state ottenute le uve oggetto della dichiarazione stessa. Se un unico vigneto ricade in Province diverse, l'interessato deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia.

I soggetti obbligati alla sola dichiarazione di produzione vinicola (quadro G) devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati gli impianti di vinificazione. Se l'interessato ha impianti in Province diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia.

I soggetti interessati alla compilazione della dichiarazione vitivinicola (raccolta uve e produzione vinicola) devono compilare la medesima con riferimento alla Provincia nel cui territorio sono ubicati i vigneti e/o gli impianti di vinificazione, secondo quanto indicato in precedenza. Se l'interessato ha vigneti ed impianti in Province diverse, deve presentare una dichiarazione per ciascuna Provincia.

Per coloro che hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre la dichiarazione deve essere compilata con riferimento alla Provincia nel cui territorio è ubicato il centro di intermediazione.

Qualora dopo la presentazione si siano verificate modifiche rispetto alla dichiarazione presentata, il dichiarante e' tenuto a presentare una successiva dichiarazione sostitutiva della precedente, sempre che la presentazione avvenga **entro la data del 10 dicembre.**

In tale ipotesi, il dichiarante deve riportare sulla nuova dichiarazione accanto alla dicitura prestampata "dichiarazione in sostituzione della dichiarazione N.", il numero del codice a barre identificativo della dichiarazione che si intende sostituire.

Pertanto, la **dichiarazione sostitutiva** deve essere compilata su un altro modello recante un codice identificativo diverso da quello della dichiarazione già precedentemente inviata in AGEA.

Sanzioni

La normativa comunitaria, relativa alle dichiarazioni vitivinicole, contempla sanzioni dettate dagli artt. 12 e 13 del Reg. CE n. 1282/2001 per le dichiarazioni omesse o presentate successivamente al 10 dicembre oppure incomplete e/o inesatte.

Resta, in ogni caso, valida la sanzione nazionale prevista dall'art. 1 comma 9 del DL. n. 260 del 10/08/2000.

COPIA TRATTATA